

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1568

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, BARBIERI, CORVINO, DI
BELLA e SCRIVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1995

Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istitu-
zione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare
e forestale (ENRAAF)

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura nazionale e comunitaria sta attraversando una fase di profonda trasformazione anche sotto la spinta di un vasto processo di internazionalizzazione degli scambi. La competitività interna ed esterna produce un sistema di selezione delle unità produttive in risposta ai sempre più complessi bisogni di una società evoluta e fortemente terziarizzata.

Gli assetti produttivi e l'organizzazione aziendale vanno ridefiniti dietro la spinta di un bisogno di innovazione che pervade l'intero settore e che inerisce le relazioni funzionali e gerarchiche nei comparti e fra i comparti.

La ricerca e la sperimentazione non possono essere più considerati come semplici strumenti di supporto ma evolvere verso un ruolo decisivo nel tracciare le strategie di sviluppo dell'agricoltura integrata con gli altri settori e con i bisogni più generali di utilizzo delle risorse territoriali ed ambientali.

Il sistema della ricerca agraria, pur continuando a mantenere caratteri di specificità, va rivisitato e trasformato in funzione delle necessità di ristrutturazione e di riconversione dell'agricoltura che guarda al mercato ed alla qualità delle produzioni ed alla erogazioni di servizi.

Il settore della ricerca non può essere più separato dalle politiche di intervento ma esserne elemento sostanziale che va articolato sulla base dei diversi livelli di decisione. È necessario aprire le strutture ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso una diretta partecipazione al sistema decisionale circa gli obiettivi da conseguire e conseguentemente delle risorse da impegnare. Si tratta di promuovere un sistema organizzativo che preveda una forte capacità competitiva a livello delle strutture preposte ed una piena valorizzazione delle professionalità degli addetti, attivando chiari processi

di verifica dei risultati valutati in termini di efficienza, efficacia e di idoneità.

La riorganizzazione dei livelli decisionali ed il trasferimento di competenze alle Regioni, la trasformazione del Ministero preposto e l'emergere di figure sociali ed organizzative impongono una visione nuova della ricerca e della sperimentazione.

Per lo Stato centrale esiste un forte bisogno di identità che sappia tracciare una prospettiva di sviluppo coerente con la crescita economica e lo sviluppo sociale.

L'Italia deve darsi una politica della ricerca che consenta di attivare sistemi di eccellenza per competere con i centri di ricerca europei e mondiali. In tal senso è indispensabile riesaminare le aggregazioni sulla base dell'evoluzione delle conoscenze individuando linee poliennali strategiche nell'ambito dei settori e dei comparti conoscitivi.

La forte accelerazione nell'accumulazione di nuove conoscenze impongono consistenti investimenti ed un elevato coordinamento nazionale che consenta di allocare le risorse in modo efficiente e produttivo. Al coordinamento deve associarsi un corrispondente livello di flessibilità in funzione dell'evoluzione rapida e della rapida obsolescenza dei sistemi di riferimento. In tale quadro va inserito il ruolo decisivo dei ricercatori che devono avere i necessari strumenti per essere elementi di propulsione del processo innovativo e di crescita.

Il superamento degli Istituti di ricerca e la definizione di un ente unico deve corrispondere a tali bisogni evitando le sovrapposizioni e promuovendo un nuovo sistema che faccia perno sulla complessità e sulla trasversalità del processo conoscitivo. Tale sistema organizzativo deve tendere a realizzare una forte identità nazionale in un quadro comunitario ed internazionale. Il sistema agricolo Italia deve trovare nell'ente

unico di ricerca agricola nazionale un elemento di forza per dare trasparenza e identità alla propria produzione e credibilità scientifica e tecnica in un sistema altamente competitivo.

Il trasferimento delle competenze alle regioni, in armonia con il decentramento decisionale che dà visibilità alle agricolture locali non può essere lasciato senza supporti conoscitivi. Si tratta di avviare un sistema che renda accessibile la conoscenza ai diversi ambiti territoriali in quanto l'agricoltura deve essere ristrutturata in funzione delle disponibilità delle risorse ed in armonia con le vocazionalità ambientali.

È necessario ricomporre questa divaricazione che si è prodotta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Il raccordo fra politiche nazionali e politiche regionali deve essere perseguito con un accorto sistema organizzativo della ricerca e della sperimentazione per rendere permeabili i programmi ai bisogni diffusi di sviluppo dell'agricoltura. In tal senso è necessario il superamento delle Sezioni operative con l'adozione di strategie concertate nell'ambito di aree omogenee per realizzare programmi strettamente ancorati ai bisogni di sviluppo delle agricolture zonali. In tal senso va vista una più stretta collaborazione fra ricerca e servizi alle imprese ed al territorio.

L'intenso processo di innovazione impone un legame più stretto fra il fabbisogno delle imprese agricole ed agro-alimentari e le strutture di ricerca. Le innovazioni devono essere sviluppate in funzione delle esigenze ed in relazione al grado di integrazione con la produzione. La ricerca non può essere parallela alla produzione ma trovare elementi di connessione con questa e promuovere livelli di partecipazione anche mediante accordi di programma nell'ambito della pubblicità dei risultati specialmente quando questi assumono carattere di fruizione collettiva.

Il sistema della ricerca deve informarsi alle più moderne tecniche di valutazione dei risultati e sviluppare sistemi di verifica sulla base della produttività scientifica e sulla efficacia dei risultati conseguiti.

La valorizzazione delle professionalità esistenti e lo sviluppo di nuove professionalità attraverso un valido sistema formativo devono essere costantemente inseriti nei programmi annuali e poliennali della ricerca e della sperimentazione agraria.

Il sistema deve contare su risorse certe e con respiro poliennale procedendo ad un riequilibrio dei finanziamenti per adeguare il nostro sistema agli *standard* europei ed internazionali. Essere competitivi vuol anche dire disporre di strumenti adeguati e con la tempestività che il settore richiede.

Sburocratizzare il sistema della ricerca è un imperativo categorico affinché il settore possa orientare le proprie risorse intellettuali e professionali sugli obiettivi propri del sistema.

L'autonomia finanziaria e la snellezza operativa devono essere associati ad un elevato livello di responsabilità dei ricercatori e della struttura direttiva. Il ruolo dei soggetti attivi nella ricerca deve essere centrale nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'Ente di ricerca.

Il carattere strategico e la poliennalità dei programmi devono essere garantiti da una strutturazione permanente che consenta di dare continuità all'azione sperimentale ma deve anche essere permeabile alla introduzione di fattori di novità e di specialità con l'attivazione di gruppi di lavoro e *team* di progetto per inserire professionalità ad alto contenuto informativo ed un intenso processo di interscambio per raccogliere la sfida della innovazione che talvolta si nasconde e si produce nelle diverse unità interne ed esterne del sistema complessivo della ricerca e della sperimentazione.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) quale Ente unico con proprie articolazioni sul territorio nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'articolo 2 illustra le finalità dell'Ente che riguardano la ricerca e la sperimentazione nel settore agroalimentare e forestale, mirante al miglioramento delle condizioni produttive, economiche e sociali degli addetti in agricoltura, alla tutela dell'ambiente

ed al miglioramento della qualità dei prodotti alimentari.

L'articolo 3 individua i compiti dell'Ente che consistono nelle attività di studio, di ricerca scientifica di base ed applicata e nel trasferimento delle conoscenze acquisite al settore tale da promuovere la continua innovazione nel campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.

L'Ente provvederà al recepimento della domanda di sperimentazione espressa dagli enti territoriali e dalle organizzazioni professionali del settore. Infine l'Ente coopera con altri soggetti dediti alla ricerca attivando ogni possibile sinergia per migliorare la propria produttività qualitativa e quantitativa.

L'articolo 4 assume la programmazione annuale e poliennale come metodo operativo e ne indica le modalità di elaborazione e di approvazione.

L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 definiscono la composizione, le modalità di nomina, la durata, le competenze ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 8 definisce le modalità di nomina e le funzioni del presidente del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 indica la composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti.

Il Comitato scientifico dell'Ente, costituito così come indicato nell'articolo 10, assolve alla preminente funzione di programmazione e proposizione scientifica (articolo 11), in armonia con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli organismi comunitari, nazionali e regionali, tenendo conto di indirizzare la ricerca verso una agricoltura sostenibile e compatibile con la conservazione delle risorse territoriali ed ambientali.

Il Comitato scientifico in sede di elaborazione del programma triennale e dei piani annuali di attuazione, attiverà conferenze di comparto o di settore per recepire la domanda di innovazione e di ricerca.

L'articolo 12 individua la figura del direttore generale, attribuendo allo stesso le funzioni di coordinamento e di supervisione

delle attività di ricerca e sperimentazione agraria.

Descrive i compiti, le modalità di nomina, la durata in carica ed il tipo di rapporto con l'Ente.

L'articolo 13, in coerenza con le finalità della presente proposta di legge, individua il tipo di organizzazione dell'Ente che si articola in laboratori, dipartimenti ed aree di ricerca.

I laboratori (articolo 14) rappresentano l'unità base della ricerca scientifica e della sperimentazione agraria. Il presente articolo descrive la strutturazione ed il funzionamento dei laboratori.

L'articolo 15 individua nell'area di ricerca il soggetto adeguato al raggruppamento ed al coordinamento di più laboratori operanti in discipline diverse nell'ambito di un determinato territorio, individuato nei limiti amministrativi di una o più regioni o province autonome.

L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione più significativo delle amministrazioni regionali e delle forze produttive del settore agroalimentare. L'area di ricerca sviluppa le conoscenze in ambiti direttamente collegati con le attività produttive e con il fabbisogno conoscitivo delle realtà locali. Alle attività dell'area di ricerca possono partecipare i laboratori regionali alla cui dotazione strutturale e finanziaria provvedono le regioni interessate. L'articolo definisce, infine, la strutturazione, le attribuzioni ed il funzionamento delle aree di ricerca.

L'articolo 16 individua nel dipartimento il soggetto in grado di esercitare una funzione di collegamento fra laboratori che operano nell'ambito di una disciplina comune e di organizzare le attività di ricerca strategica di interesse nazionale. Il presente articolo stabilisce la strutturazione, le attribuzioni ed il funzionamento dei dipartimenti.

L'articolo 17 stabilisce lo stato giuridico ed il trattamento del personale.

L'articolo 18 esplicita le procedure per la formulazione dei programmi triennali e dei piani attuativi annuali sia per quanto attiene la ricerca strategica sia per quella di più immediata applicazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 19 specifica che la proprietà dei risultati della ricerca è di proprietà dell'Ente e ne indica la utilizzazione. Rinvia al regolamento interno le modalità e la gestione dei brevetti e delle novità.

L'articolo 20 impone l'effettuazione della valutazione della produttività scientifica delle diverse unità di ricerca e dei singoli ricercatori.

L'articolo 21 indica le possibili fonti finanziarie per il funzionamento dei laboratori, delle aree di ricerca e dei dipartimenti. Lo stesso articolo esplicita la struttura del bilancio dell'Ente.

L'articolo 22 afferma che l'Ente dovrà avere certezza di risorse finanziarie e che le stesse dovranno essere rapportate alla dimensione economica del settore primario.

Inoltre si indicano i criteri per la ripartizione fra le varie unità di ricerca.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 descrivono e normano le operazioni da effettuarsi durante la fase transitoria che prelude la piena applicazione della presente proposta di legge. In particolare assume rilevanza la riclassificazione degli attuali Istituti e delle attuali Sezioni operative in relazione alla configurazione e strutturazione dell'Ente.

L'articolo 28 riguarda l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 23 novembre 1967, il decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 1° aprile 1978 e la legge n. 306 del 6 giugno 1973 che disciplinano attualmente il comparto della ricerca e della sperimentazione agraria.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ, COMPITI

Art. 1.

(Istituzione)

1. La presente legge istituisce e disciplina, in applicazione di quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, l'attività dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF), nel prosieguo nominato Ente, con sede in Roma e con articolazioni sul territorio nazionale in relazione alle caratteristiche produttive e territoriali.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. L'Ente è parificato agli Istituti scientifici universitari ed è dotato di autonomia scientifica, finanziaria e contabile.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'Ente è uno strumento operativo dello Stato nelle sue articolazioni e competenze, delle regioni e delle province autonome.

2. L'Ente è sede primaria della ricerca e della sperimentazione nell'ambito delle discipline agrarie, alimentari, forestali e di tutela delle risorse.

3. Obiettivo dell'Ente è il miglioramento delle condizioni produttive, economiche e sociali degli addetti all'agricoltura e quello di fornire i necessari supporti conoscitivi per una corretta applicazione delle scelte di politica agraria ed agroforestale di cui alla

legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

4. I programmi di ricerca nei settori di cui alla presente legge devono tener conto delle esigenze di tutela ambientale e dell'affermazione di sistemi produttivi riferibili a modelli di agricoltura sostenibile, e promuovere la qualificazione delle produzioni in armonia con le esigenze del mercato in un quadro di sanità degli alimenti.

Art. 3.

(Compiti)

1. L'Ente provvede alle attività di studio, di ricerca scientifica e di sperimentazione per l'acquisizione, l'elaborazione, la validazione ed il trasferimento delle nuove conoscenze a supporto dello sviluppo dell'agricoltura nazionale e regionale. L'attività di ricerca, programmata ed indirizzata, comprende l'acquisizione delle conoscenze di base e quella volta alla promozione di innovazioni nel campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.

2. L'Ente accoglie la domanda di ricerca e di sperimentazione delle regioni e collabora con gli enti regionali di sperimentazione e di sviluppo agricolo per il necessario supporto alla soluzione di problemi specifici legati ad un determinato territorio.

3. L'Ente coopera con le università, le istituzioni e gli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e formativi. Promuove e definisce con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica collaborazioni per ospitare, presso i propri laboratori, studenti per la preparazione di tesi di laurea, di specializzazione e dottorato di ricerca e per la frequenza e tirocinio post-laurea. Svolge parte della propria attività con istituzioni e privati nei limiti e per finalità collettive che dovranno essere definite dal regolamento interno.

Art. 4.

(Programma)

1. Il programma di attività dell'Ente è redatto su base triennale accogliendo le indicazioni programmatiche del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. I dipartimenti, le aree di ricerca ed i laboratori di cui alla presente legge partecipano con specifiche proposte alla formulazione del programma recependo in particolare la domanda degli enti territoriali e delle forze produttive che esprimono il fabbisogno di ricerca e di sperimentazione.

3. Il programma viene approvato dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sentito il parere della Consulta nazionale di cui all'articolo 6 comma 2, lettera d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

4. Il programma viene attuato, per i diversi settori operativi, sulla base di piani annuali che recheranno la disponibilità e la fonte dei finanziamenti occorrenti.

5. Il piano annuale è articolato per gruppi disciplinari e per obiettivi omogenei di settori produttivi avendo a riferimento le aree di ricerca ed i dipartimenti, i laboratori o loro raggruppamenti.

6. L'Ente, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a redigere una relazione conclusiva sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente. Parimenti, allo scadere di ogni triennio, provvede a redigere una relazione conclusiva sull'andamento del programma triennale.

7. Le relazioni devono esplicitare il conseguimento degli obiettivi prefissati e rendere conto dell'utilizzo delle risorse professionali e delle strutture assegnate.

8. Le relazioni annuali e poliennali costituiscono punti di riferimento per le proposte programmatiche successive nonché per l'attribuzione delle risorse finanziarie.

TITOLO II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 5.

(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato scientifico;
- e) il direttore generale.

Art. 6.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome designati dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali;
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante dell'industria agroalimentare.

2. Partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo il direttore generale dell'Ente.

3. Svolge le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione il direttore amministrativo individuato nei ruoli amministrativi della dirigenza dello Stato.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su designazione delle parti interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono rispettare criteri di professionalità in coerenza con le finalità dell'Ente e nei provvedimenti di nomina deve essere riportata espressa motivazione sulla competenza tecnico-professionale ed amministrativa ove necessaria.

6. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

- a) il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;
- b) il conto consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;
- c) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- d) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
- e) l'autorizzazione a stare e resistere in giudizio nonchè a transigere;
- f) le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni disposti a favore dell'Ente;
- g) le deliberazioni riguardanti le autorizzazioni di spesa;
- h) l'approvazione del programma triennale e dei piani annuali elaborati e proposti dal comitato scientifico;

i) l'approvazione dei regolamenti interni dell'Ente;

l) le assunzioni del personale di ruolo nei limiti della dotazione organica prevista;

m) l'attivazione e la disattivazione di laboratori, di dipartimenti, di aree di ricerca e loro raggruppamenti nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento interno.

2. Il consiglio di amministrazione delega al presidente, al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori di area di ricerca e ai direttori di laboratorio le autorizzazioni di spesa, nei limiti fissati nel regolamento ed in rapporto alle disponibilità di bilancio.

3. Il consiglio d'amministrazione nomina un vicepresidente scelto tra i rappresentanti delle regioni.

Art. 8.

(Il presidente)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestale di concerto con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il presidente è scelto fra personalità del mondo della cultura e della scienza.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal consiglio d'amministrazione e può disporre i provvedimenti d'urgenza, riferendo al consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza dell'organo.

3. Il presidente nomina i direttori dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori indicati dal comitato scientifico.

4. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.

6. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 9.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dei conti viene costituito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) un dirigente del Ministero del tesoro;

c) due revisori dei conti iscritti allo specifico albo nazionale, indicati dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita tutte le funzioni e i controlli che gli competono a norma di legge, in particolare:

a) esamina i bilanci e predispose le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;

c) esamina gli atti deliberativi del consiglio d'amministrazione;

d) formula osservazioni che invia al presidente;

e) trasmette ogni quattro mesi al presidente e al direttore generale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Ente.

4. Gli emolumenti spettanti ai componenti del collegio sono determinati con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 10.

(Comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico dell'Ente è composto da:

- a) il direttore generale con funzioni di presidente;
- b) i direttori di dipartimento;
- c) i direttori delle aree di ricerca;
- d) due rappresentanti eletti tra i direttori di laboratorio dai direttori di laboratorio;
- e) due rappresentanti eletti tra i ricercatori dai ricercatori;
- f) due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali scelto nei ruoli della dirigenza;
- g) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica scelto nei ruoli della dirigenza;
- h) un rappresentante del CNR indicato dal Comitato scienze agrarie;
- i) un esperto straniero di chiara fama designato dal presidente;
- l) tre rappresentanti delle regioni scelti nei ruoli della dirigenza;
- m) tre esperti indicati dalle organizzazioni di categoria;
- n) un rappresentante dell'industria agroalimentare.

2. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Ente.

3. I membri eletti o designati vengono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e restano in carica quattro anni e possono essere riproposti.

4. Ai membri esterni all'Ente vengono corrisposti emolumenti definiti dal regolamento interno.

Art. 11.

(Compiti del comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico è l'organo di programmazione e di proposizione

dell'Ente e, in relazione agli obiettivi di politica agro-alimentare, forestale ed ambientale, indicati dagli organismi comunitari, nazionali e regionali, provvede ad individuare e a definire i temi di ricerca e di sperimentazione da sottoporre al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato scientifico provvede alla elaborazione del programma triennale e dei piani annuali.

3. Il comitato scientifico, in particolare:

a) approva i programmi ordinari di ricerca dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori, previa verifica della loro rispondenza alle direttive di politica agro-alimentare e forestale;

b) segue l'attività dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori ed esamina le richieste di finanziamento per strutture, infrastrutture e attrezzature ed esprime in ciascun caso il proprio motivato parere al consiglio di amministrazione;

c) propone le nomine dei direttori di dipartimento di aree di ricerca e di laboratorio;

d) propone l'istituzione di dipartimenti, di aree di ricerca e di laboratori;

e) propone aggiornamenti e modifiche dei regolamenti interni dell'Ente;

f) nomina la commissione di valutazione scientifica di cui al successivo articolo 20;

g) redige la relazione annuale sull'attività scientifica e tecnica svolta dall'Ente e lo stato di attuazione del programma triennale.

4. Il Comitato scientifico in sede di formulazione dei programmi e dei piani attiverà conferenze di comparto o di settore per recepire la domanda di innovazione e di ricerca.

Art. 12.

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento scientifico, tecnico ed economico della sperimentazione agraria ed

esercita il controllo sulle attività dei dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori. Egli, altresì:

a) provvede al coordinamento delle risorse tecniche, finanziarie e professionali per il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi dell'Ente;

b) attiva le procedure per la formazione dei programmi e sviluppa le opportune iniziative per raccordare l'azione dell'Ente con le altre istituzioni di ricerca nazionali ed estere;

c) adotta le opportune iniziative per facilitare la partecipazione delle regioni alla formulazione dei programmi e ad attivare specifici progetti di interesse di area;

d) formula proposte in ordine alla organizzazione ed alla gestione delle unità di ricerca;

e) interviene nei contratti di ricerca e di sperimentazione ed adotta i provvedimenti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi nei limiti di bilancio e con le modalità di cui al regolamento interno;

f) su proposta del Comitato scientifico nomina la Commissione di valutazione delle attività e dei risultati delle unità di ricerca.

g) formula al consiglio di amministrazione le proposte di bilancio e la ripartizione delle risorse finanziarie fra i dipartimenti, le aree di ricerca ed i laboratori.

2. Il direttore generale viene scelto tra gli esperti scientifici delle discipline afferenti all'Ente. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica su designazione motivata del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che lo sceglie fra una terna di nomi proposti dal comitato scientifico dell'Ente. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Nel caso intenda ricandidarsi il direttore generale uscente non partecipa alle riunioni del comitato scientifico per la designazione della terna.

3. Il direttore generale qualora scelto fra il personale non dipendente dell'Ente è assunto con contratto di diritto privato della durata di anni quattro, rinnovabili.

4. La risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 3 può essere adottata su ri-

chiesta del comitato scientifico a seguito di deliberazione assunta a maggioranza di due terzi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 13.

(Organizzazione)

1. L'Ente si articola in una sede centrale ed in sedi territoriali coerentemente con le finalità della presente legge per corrispondere alle esigenze di sviluppo dell'agricoltura a livello sia nazionale che regionale e per essere di supporto ai soggetti istituzionali di Governo.

2. La sede centrale dell'Ente è in Roma.

3. Le sedi territoriali dovranno essere individuate in relazione alle caratteristiche produttive zonali ed in coerenza con le aree amministrative delle regioni e delle province autonome.

4. A conclusione della fase transitoria di cui al successivo articolo 22, il Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria deliberazione istituirà le sedi e le dotazioni organiche.

5. Per il perseguimento dei fini e l'assolvimento dei compiti previsti negli articoli 2, 3 e 4 l'Ente si articola in:

- a) laboratori;
- b) aree di ricerca;
- c) dipartimenti.

6. Ciascuna unità di ricerca dovrà avere autonomia e snellezza operativa per la realizzazione dei programmi e dovrà essere raccordata nei piani e nei programmi in un quadro di gerarchia di funzioni e di livelli decisionali.

Art. 14.

(I laboratori)

1. I laboratori costituiscono l'unità base di ricerca in grado di svolgere uno o più

progetti di ricerca. Dispone di strutture immobiliari e di adeguate apparecchiature tecnico-scientifiche.

2. Il laboratorio ha una propria dotazione organica composta da ricercatori, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario secondo le specificità di ciascuna unità. Nel laboratorio operano unità a contratto sulla base dei progetti di ricerca di iniziativa del laboratorio o affidati a questo dal dipartimento o dall'area di ricerca. Può essere soggetto attivo per la definizione di contratti di ricerca nei limiti e con le modalità specificate dal regolamento.

3. La responsabilità scientifica, amministrativa, finanziaria, organizzativa e del personale è affidata al direttore del laboratorio. Il direttore proviene dai ruoli della sperimentazione e l'incarico avviene per pubblico concorso valutando la carriera scientifica e le capacità di direzione.

4. I laboratori dovranno essere definiti su base di omogeneità disciplinare tenendo conto della realtà produttiva dell'area.

5. I laboratori dovranno essere inseriti, per quanto attiene i rapporti funzionali e di programmazione, nei dipartimenti e nelle aree di ricerca.

6. Possono essere costituiti raggruppamenti di laboratori per il conseguimento di specifici obiettivi e per conseguire economie di gestione.

Art. 15.

(Aree di ricerca)

1. L'area di ricerca raggruppa più laboratori che operano in discipline diverse nell'ambito di un determinato territorio individuato in coerenza con i limiti amministrativi di una o più regioni o province autonome.

2. L'area di ricerca si struttura per rispondere alle esigenze di ricerche di una determinata zona agraria; collabora con le istituzioni regionali promuovendo e attuando tramite i laboratori propri e con collaborazioni esterne, ricerche o progetti di sviluppo di interesse territoriale; gestisce

infrastrutture di interesse comune per i diversi laboratori quali: biblioteche, banche dati, grosse apparecchiature, immobili di uso comune; funge da centro di coordinamento amministrativo dei laboratori afferenti la stessa.

3. L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione delle amministrazioni regionali e delle forze produttive locali per rispondere ad un fabbisogno di ricerca e di sperimentazione di più immediata applicazione e a maggiore valenza territoriale.

4. Il coordinamento dell'area di ricerca è affidato ad un direttore di area scelto nei ruoli della sperimentazione. Viene nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato scientifico valutando la carriera scientifica e l'esperienza di direzione. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

5. Il direttore di area è responsabile dell'attuazione dei progetti e dei programmi e concerta le risorse ed il personale per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

6. Per ciascuna area di ricerca viene costituito un comitato tecnico-scientifico composto da:

- a) il direttore dell'area di ricerca che lo presiede;
- b) i direttori dei laboratori afferenti;
- c) tre ricercatori dei laboratori afferenti eletti fra il personale di ricerca;
- d) un tecnico eletto fra il personale tecnico;
- e) due rappresentanti per ogni regione interessata;
- f) tre rappresentanti delle associazioni di categoria.

7. Il comitato di cui al comma 6 viene nominato dal consiglio di amministrazione ed i componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

8. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi dell'area ed esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono l'area. Può, se richiesto dalle regioni, esprimere pareri sui programmi di assistenza e di sviluppo tecnico e fornire indicazioni per

raccordare l'azione di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di area.

9. Nella definizione dei programmi, il comitato esprime pareri sull'affidamento dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità degli obiettivi.

10. Il comitato esprime parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle risorse dell'area fra i diversi laboratori afferenti.

11. Alle attività dell'area di ricerca possono partecipare i laboratori regionali di ricerca e sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale provvedono le regioni interessate. I laboratori regionali possono accedere ai fondi di ricerca stanziati con programmi concertati a livello di area.

12. Le aree di ricerca verranno istituite dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico dell'Ente.

13. Sull'intero territorio nazionale, secondo i principi del presente articolo, verranno attivate al massimo otto aree di ricerca.

14. L'area di ricerca ha sede presso un laboratorio e ne utilizza le strutture ed il personale all'uopo destinate.

Art. 16.

(I dipartimenti)

1. Il dipartimento rappresenta il collegamento tra i laboratori che operano nell'ambito di una disciplina scientifica comune e organizza le attività di ricerca strategica di interesse nazionale.

2. Il dipartimento promuove la realizzazione di progetti di ricerca avanzata e ne propone l'affidamento ai laboratori afferenti o ad altre unità di ricerca con cui stabilire rapporti di collaborazione. Svolge attività di aggiornamento dei ricercatori nell'ambito disciplinare stabilendo i rapporti ed i protocolli di intesa con istituzioni nazionali ed estere. Favorisce la mobilità dei ricercatori tra i diversi laboratori dell'Ente e di altre istituzioni nazionali e straniere. Regola l'utilizzo di attrezzature e

di risorse di uso comune fra diversi laboratori.

3. Propone le innovazioni di ricerca e promuove la creazione di gruppi di studio e di lavoro per esplorare comparti interessanti ma non sufficientemente maturi.

4. Attiva i rapporti di collaborazione con altre istituzioni scientifiche di livello universitario per la realizzazione di progetti comuni e per la formazione del personale.

5. Il dipartimento assume le opportune iniziative per verificare l'affidabilità e la qualità della produzione scientifica dei laboratori e dei ricercatori.

6. Il dipartimento è coordinato da un direttore di dipartimento scelto tra esperti nazionali o internazionali nell'ambito della specifica disciplina. Viene nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato scientifico dell'Ente sulla base della carriera scientifica e delle capacità di direzione. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

7. Il direttore di dipartimento è responsabile dell'attuazione dei progetti e dei programmi e concerta l'uso delle risorse e del personale per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il direttore di dipartimento rende conto della produzione scientifica complessiva in relazione alle innovazioni ed all'avanzamento delle conoscenze del settore.

8. Presso ciascun dipartimento viene costituito un comitato scientifico di dipartimento, composto da:

a) il direttore di dipartimento che lo presiede;

b) cinque direttori di laboratori afferenti eletti dai ricercatori;

c) tre esperti di chiara fama, nominati dal consiglio di amministrazione indicati dal comitato scientifico dell'Ente.

9. Il comitato è nominato dal consiglio di amministrazione. Dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

10. Ai componenti esterni compete emolumenti che verranno definiti dal Regolamento interno.

11. Il comitato scientifico del dipartimento provvede alla elaborazione dei piani e dei programmi del dipartimento ed esprime pareri sulle attività scientifiche dei laboratori e può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono il dipartimento stesso.

12. Nella definizione dei programmi, il comitato esprime pareri sull'affidamento dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità degli obiettivi.

13. Il comitato esprime parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle risorse del dipartimento fra i diversi laboratori afferenti.

14. I dipartimenti verranno attivati dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico dell'Ente in relazione alle segmentazioni disciplinari e tenendo conto della distribuzione territoriale nazionale.

15. Potrà essere attivato un numero massimo di dodici dipartimenti. I dipartimenti dovranno essere individuati nell'ambito delle seguenti discipline:

- a) sistemi agrari e fisiologia applicata;
- b) genetica e miglioramento genetico;
- c) biotecnologie;
- d) statistica e *computer science*;
- e) ecologia agraria;
- f) produzioni zootecniche;
- g) produzioni erbacee;
- h) produzioni orto-floro-frutticole;
- i) tecnologie e qualità dei prodotti;
- l) difesa.

Art. 17.

(Personale)

1. Per l'espletamento dei compiti dei laboratori, dei dipartimenti e delle aree di ricerca, sono istituiti nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i seguenti ruoli:

- a) ruolo dei ricercatori;
- b) ruolo dei dirigenti tecnici ed amministrativi;
- c) ruolo dei collaboratori tecnici;

- d) ruolo dei collaboratori amministrativi;
- e) ruolo degli ausiliari.

2. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico e di quiescenza e di previdenza degli impiegati civili dello Stato. Il trattamento economico dei direttori di dipartimento, di area di ricerca e di laboratorio è equiparato ai professori ordinari di ruolo dell'università.

TITOLO IV

CONTENUTI E VERIFICHE

Art. 18.

(Contenuti e programmi)

1. L'Ente esprime la propria attività attraverso un sistema di programmazione che tiene conto delle indicazioni e delle scelte di politica agroforestale ed alimentare dello Stato nelle sue diverse articolazioni e delle indicazioni comunitarie se e in quanto direttamente applicabili. Ciascuna unità dovrà elaborare un documento di programmazione triennale indicando gli obiettivi da perseguire e la applicabilità e trasferibilità dei risultati conseguibili.

2. Ciascun laboratorio, area di ricerca, dipartimento, secondo le attribuzioni di cui agli articoli precedenti dovrà strutturare gli obiettivi sulla base delle risorse assegnate e su quelle che potranno essere reperite con progetti-obiettivo. I programmi annuali costituiscono i riferimenti operativi che concretizzano le azioni di ricerca che devono essere concepite in funzione di obiettivi intermedi e comunque con caratteri di organicità e di senso compiuto.

3. L'Ente provvede ad articolare la propria programmazione di ricerca in relazione ai diversi contenuti che attengono le specifiche discipline: ricerca di base di lungo periodo, ricerca applicata di area e di

settore, sviluppo tecnologico ed innovazioni di processo.

4. La ricerca di lungo periodo e di base costituisce una specifica attribuzione d'istituto che dovrà essere finanziata dallo Stato e dovrà avere regolarità di impegni e garanzia di stabilità nei confronti degli affidamenti.

5. La ricerca applicata e di area deve occupare uno specifico spazio nella programmazione poliennale ed annuale e deve essere riferita alle specifiche zone e sottoposta a costante verifica sulla applicabilità e sulla trasferibilità dei risultati.

6. I progetti-obiettivo di sviluppo tecnologico e delle innovazioni direttamente applicabili possono essere oggetto di accordo specifico con gli interessati siano essi pubblici che privati, definendone contestualmente i riparti di oneri ed in ogni caso devono avere la connotazione di pubblicità delle acquisizione e di fruizione collettiva degli eventuali benefici.

Art. 19.

(Valorizzazione risultati)

1. I risultati conseguiti nell'ambito della specifica attività di ricerca sono di proprietà dell'Ente. Il direttore generale istituisce uno specifico ufficio per il deposito dei brevetti per la tutela dei diritti e per lo sfruttamento economico e commerciale degli stessi. Il regolamento interno provvederà a definire i rapporti con eventuali terzi che dovessero concorrere alla individuazione di novità da tutelare mediante brevetti così come sviluppati nei progetti-obiettivo e nei rapporti di collaborazione scientifica con altre Istituzioni pubbliche e private.

2. Eventuali proventi economici derivanti dallo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca costituiranno risorse per il finanziamento dell'Ente e dovrà essere ripartito secondo proporzionalità da definirsi nel regolamento interno fra laboratori, aree e dipartimenti interessati tenendo conto degli apporti specifici.

3. Il direttore generale istituisce uno specifico ufficio, anche con articolazioni terri-

toriali, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni prodotte dal sistema della ricerca e della sperimentazione agraria. Tale ufficio adotterà le opportune iniziative di raccordo con le realtà locali ed in particolare con i servizi di sviluppo e di divulgazione agricola.

Art. 20.

(Verifiche)

1. Con periodicità triennale si provvederà alla valutazione della produttività scientifica e della qualità delle attività delle unità di ricerca e dei singoli ricercatori.

2. Una commissione nominata dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato scientifico dell'Ente provvede a valutare:

a) la produzione scientifica di ciascun ricercatore sia in funzione dei contenuti che in relazione al grado di integrazione rispetto ai filoni di operatività;

b) l'adeguatezza dei programmi di ricerca e dei conseguenti risultati ottenuti dalle singole unità anche in funzione delle diverse situazioni strutturali;

c) le capacità scientifiche di ciascun direttore in termini di orientamento dei programmi in funzione dell'evoluzione del quadro conoscitivo generale.

3. Le risultanze delle valutazioni costituiscono elementi di giudizio fondamentali per i rinnovi di incarichi e per la progressione della carriera.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 21.

(Finanziamenti)

1. L'Ente provvede ai propri fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

- b) con i proventi di brevetti e novità;
- c) con il contributo ordinario del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) con eventuali contributi delle regioni e delle province autonome;
- e) con il finanziamento di specifici progetti-obiettivo;
- f) con altre eventuali entrate.

2. Il bilancio dell'Ente è articolato per area e per dipartimento e nell'ambito di quest'ultimo per singolo laboratorio.

3. I fondi ordinari di ricerca e di sperimentazione ripartiti secondo le procedure di cui agli articoli precedenti, sono assegnati ai dipartimenti ed alle aree.

4. Le aree ed i dipartimenti espletano la propria attività con:

- a) fondi iscritti nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ente;
- b) fondi derivanti dall'espletamento di progetti;
- c) fondi derivanti da rapporti di collaborazione continuativa od occasionale con le regioni interessate;
- d) altre eventuali entrate per la fornitura di servizi e per la vendita di prodotti.

5. Le aree ed i dipartimenti provvedono a ripartire i fondi ordinari fra i laboratori e ad assegnare a questi le risorse provenienti dalle attività di ricerca in esecuzione di specifici progetti.

6. I direttori di dipartimento, di area e di laboratorio procedono agli impegni di spesa ed ai relativi pagamenti nell'ambito dei fondi assegnati alla specifica unità. Il direttore assume la veste di funzionario delegato per la gestione della spesa e di ogni necessità per la gestione del bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

7. Le variazioni che non comportano incrementi della spesa o che comunque sono compensate da equivalenti entrate sono effettuate dai direttori su parere dei rispettivi comitati scientifici. Le variazioni sono comunicate al consiglio di amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 22.

(Risorse finanziarie)

1. L'Ente dovrà avere certezza di risorse finanziarie in rapporto alla dimensione economica del settore primario con una progressione tale da renderle comparabili alla situazione degli altri Stati dell'Unione europea.

2. Il bilancio dell'Ente dovrà contenere un chiaro impegno per un equilibrio sostanziale fra le risorse assegnate a ciascun dipartimento e a ciascuna area e laboratorio al fine di assecondare lo sviluppo dei settori a maggiore contenuto di innovazione e per avere un equilibrio territoriale delle unità di ricerca.

3. Il contributo ordinario dovrà essere ripartito per il 50 per cento fra le aree ed il 50 per cento fra i dipartimenti. Fra i dipartimenti e le aree le differenze di riparto non dovranno superare il 20 per cento riferite ai contributi ordinari. Parimenti non potrà essere superata tale differenza nel riparto dei fondi ordinari fra i laboratori.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Fase transitoria)

1. Entro venti giorni data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nomina una commissione per la gestione della fase transitoria.

2. La commissione è composta dal direttore generale della produzione agricola che lo presiede, uno scienziato di chiara fama nelle specifiche materie, tre direttori di istituto, due direttori di sezione, uno sperimentatore, tre rappresentanti delle regioni, un funzionario amministrativo del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con funzioni di segretario.

3. La commissione ha sede presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Entro sei mesi la commissione effettua la ricognizione della situazione attuale ed elabora una proposta per la strutturazione dell'Ente sulla base dei principi di cui alla presente legge. In particolare provvede:

a) alla ricognizione dei diversi istituti e sezioni operative di sperimentazione in funzione di una loro riclassificazione sulla base dei contenuti della presente legge;

b) alla definizione delle aree e dei dipartimenti con individuazione delle localizzazioni e delle specificità;

c) all'inquadramento delle attuali sezioni e o istituti nell'ambito dei dipartimenti o delle aree;

d) alla soppressione e o ristrutturazione delle unità esistenti e proposte per nuove istituzioni di laboratori;

e) a proporre, sulla base degli attuali organici e dei relativi profili professionale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (IRSA), il nuovo organico dell'Ente articolato per dipartimento, area di ricerca e laboratorio;

f) a proporre uno schema di bilancio in coerenza con gli scopi della presente legge;

g) a proporre uno schema della struttura amministrativa e finanziaria dell'Ente.

5. La commissione deve ultimare i propri lavori e rimettere al consiglio di amministrazione dell'Ente i documenti di cui al comma 4 entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 24.

(Personale)

1. Entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 23, il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta i provvedimenti per l'assegnazione del personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in servizio

presso gli IRSA anche in sovrannumero, nei corrispondenti posti disponibili presso l'Ente.

2. Il personale degli attuali IRSA può esercitare, prima dell'assegnazione, il diritto di opzione per i ruoli del personale statale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; in tal caso detto personale sarà assoggettato alla mobilità prevista dalla normativa vigente. Potranno essere realizzati accordi per il trasferimento o comando di personale presso le regioni e le province autonome.

Art. 25.

*(Direttori di dipartimento
e di aree di ricerca)*

1. Entro trenta giorni dalla istituzione dei dipartimenti e delle aree di ricerca, il consiglio di amministrazione su indicazione del comitato scientifico dell'Ente provvede alla nomina dei rispettivi direttori. In fase di prima applicazione della presente legge i direttori di dipartimento e di aree di ricerca vengono preferenzialmente individuati fra i direttori degli attuali istituti sulla base di oggettivi elementi di valutazione tenendo conto delle attribuzioni delle unità di ricerca.

Art. 26.

(Direttori di laboratorio)

1. Entro sessanta giorni dalla individuazione della struttura organizzativa e dall'istituzione dei laboratori, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei direttori di laboratorio fra gli aventi titolo, confermando ove sussistano le condizioni gli attuali direttori di sezione o di istituto degli IRSA.

Art. 27.

(Ruoli ad esaurimento)

1. Sono istituiti i ruoli ad esaurimento dei direttori di istituto e dei direttori di se-

zione nei quali confluiscono i direttori d'istituto ed i direttori di sezione degli IRSA. Il predetto personale mantiene a titolo di assegno *ad personam* gli emolumenti maturati fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui alla presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318, il decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 1978, n. 245, e la legge 6 giugno 1973, n. 306, ed è abrogata qualsiasi norma o disposizione in contrasto con la presente legge.

2. I Consigli di amministrazione degli IRSA sono sciolti e per la fase transitoria sono nominati i commissari straordinari con decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

